

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CHRISTUS VINCIT

ENTE DEL TERZO SETTORE

Titolo I - Costituzione e scopi

1. Denominazione, sede e durata

1. L'associazione Christus Vincit, C.F. 93003120826, fondata l'8 dicembre 1998, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai sensi dell'art. 35, comma 5, del d.lgs. 117/2017, l'associazione Christus Vincit assume la denominazione sociale di "Associazione di Promozione Sociale Christus Vincit", brevemente "Christus Vincit – APS".
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Prizzi (Pa), in via Oratorio SNC. L'eventuale variazione della sede legale, nell'ambito del Comune di Prizzi, non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del consiglio direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

2. Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di Associazione di Promozione Sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'associazione diventerà quindi "Christus Vincit - APS".
2. L'associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale.

3. Scopi

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
2. L'associazione svolge in via principale o esclusiva, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017, le seguenti attività di interesse generale:
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
3. L'associazione persegue le seguenti finalità:
 - diffondere il linguaggio e la cultura musicale tra i giovani, le famiglie e il territorio;
 - promuovere e favorire manifestazioni musicali, conferenze, saggi, concerti ed ogni forma di spettacolo o di fruizione del settore artistico;
 - promuovere il lavoro in rete fra le realtà corali e musicali del territorio;
 - favorire il dialogo e la collaborazione con le istituzioni civili, gli enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni ordine e grado al fine di promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale;
 - tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e il territorio;
 - favorire la conoscenza del proprio territorio da un punto di vista storico, artistico, sociale e culturale, valorizzando costumi e tradizioni locali;
 - educare le giovani generazioni alla cultura della legalità e del volontariato.

4. Attività

1. Al fine di perseguire gli scopi istituzionali di cui all'art. 3, l'associazione intende:
 - promuovere la formazione di gruppi strumentali e vocali, coordinandone le attività;
 - prestare il servizio di animazione liturgica;
 - promuovere e organizzare corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, lezioni-concerto, laboratori di

- musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere il linguaggio e la cultura musicale;
- favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali o ricreative, rassegne, festival, concorsi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
 - promuovere la costituzione di gruppi folkloristici, teatrali e di arti grafiche;
 - attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, associazioni e/o scuole;
 - promuovere attività finalizzate alla tutela e allo sviluppo dell'ambiente e del territorio;
 - svolgere ogni altra attività idonea al raggiungimento degli scopi sociali.
2. L'associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
3. L'associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

5. Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

6. Soci

1. Possono essere soci dell'associazione tutti coloro, senza alcuna distinzione di sesso, razza, nazionalità, idee e religione, che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

7. Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al consiglio direttivo. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio direttivo e dall'assemblea, a partecipare alla vita associativa e a fornire tutte le relative autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. I termini per la presentazione sono fissati con cadenza annuale dal consiglio direttivo.
2. Il consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Il consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al presidente dell'associazione a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. La prima assemblea utile regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

8. Diritti e doveri degli associati

1. Tutti i soci hanno diritto di:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
 - partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti;
 - godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal consiglio direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa prevista per l'anno sociale in corso, fatta eccezione per il diritto di voto in assemblea che è disciplinato dall'art. 14 del presente statuto.
 3. Gli associati hanno il dovere di:
 - adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - partecipare attivamente alle attività ed iniziative dell'associazione, compatibilmente alle proprie possibilità e attitudini;
 - versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal consiglio direttivo.
 4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
 5. I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 14 comma 5 del presente statuto.

9. Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, morosità o decesso.
2. Le dimissioni da socio devono essere presentate in forma scritta al consiglio direttivo.
3. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. L'espulsione è deliberata dall'assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato in occasione della prima assemblea ordinaria.
4. Decade dalla qualifica di socio colui che non risulta in regola con il pagamento della quota sociale trascorso l'ultimo giorno utile per il suo versamento. Tale termine, congiuntamente alle modalità di pagamento, è fissato annualmente dal consiglio direttivo.

5. Il consiglio notifica all'assemblea ordinaria l'elenco di coloro che hanno perso lo status di socio per dimissioni o morosità in occasione della prima adunanza utile.
6. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
7. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

10. Soci onorari

1. Socio onorario è chi per meriti particolari verso l'associazione è insignito di onorificenza dall'assemblea dei soci, su indicazione del consiglio direttivo.
2. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua, non hanno diritto di voto e non possono essere eletti come membri del consiglio direttivo.
3. Lo status di socio onorario è perpetuo e può essere revocato per i motivi e con le modalità previste dall'articolo 9.1 del presente statuto.
4. Lo status di socio onorario non è incompatibile con lo status di socio ordinario. In questo caso il socio dovrà provvedere al versamento della quota sociale annua.

Titolo III - Volontari

11. Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal consiglio direttivo.

12. Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario

ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV - Cariche sociali

13. Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea dei soci;
 - il consiglio direttivo;
 - il presidente;
 - il vice-presidente;
 - il tesoriere;
 - il segretario;
 - l'organo di controllo, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs.117/2017;
 - l'organo di revisione, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.
2. Tutte le cariche non prevedono remunerazione alcuna.
3. L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

14. Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'assemblea è convocata dal presidente almeno una volta l'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 5 (cinque) soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
3. La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione mediante affissione in bacheca e comunicazione tramite ogni altro canale telematico individuato dal consiglio direttivo all'inizio di ogni anno sociale. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
4. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice-presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

5. Possono intervenire all'assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.
6. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
7. L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, conservato nella sede dell'associazione.

15. Assemblea ordinaria

1. All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
 - eleggere il consiglio direttivo;
 - approvare il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo per l'anno successivo predisposti dal consiglio direttivo;
 - approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal consiglio direttivo;
 - approvare gli eventuali regolamenti attuativi dello statuto e gli altri regolamenti predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione;
 - approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal consiglio direttivo;
 - eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
 - eleggere e revocare i componenti dell'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
 - decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;

- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
2. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
 3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

16. Assemblea straordinaria

1. All'assemblea straordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:
 - deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
 - deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
2. Per le modifiche statutarie, l'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
4. L'assemblea straordinaria è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

17. Consiglio direttivo: composizione e durata in carica

1. Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto ogni 3 (tre) anni dai soci in possesso del diritto di elettorato attivo. Esso è composto da 5 (cinque) membri. Ciascun membro è rieleggibile.
2. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché colui il quale ricopra incarichi in partiti o movimenti politici locali e/o nazionali.
3. La carica di consigliere si perde per:
 - dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo;
 - revoca da parte dell'assemblea ordinaria;
 - sopraggiunte cause di incompatibilità;
 - perdita della qualità di associato.

4. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il consiglio direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del consiglio direttivo svoltasi.
5. Il consiglio direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-presidente o, in subordine, il consigliere con maggiore anzianità associativa, dovrà convocare l'assemblea elettiva entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.
6. All'interno del consiglio direttivo sono nominati un presidente, un vice-presidente e un tesoriere.

18. Consiglio direttivo: competenze

1. Il consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al consiglio direttivo competono in particolare:
 - le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
 - la redazione annuale del bilancio di esercizio e del bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - la redazione dell'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - la facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
 - la nomina del presidente, del vice-presidente e del tesoriere dell'associazione;
 - la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
 - la decisione in merito alle domande di adesione all'associazione e all'esclusione degli associati;
 - la redazione di eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione e delle eventuali proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - la definizione dell'importo della quota associativa annuale;
 - la decisione in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - la ratifica o il respingimento dei provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente;
 - la cura e la tenuta dei libri sociali dell'associazione;
 - l'adozione in generale di tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, alla gestione e al corretto funzionamento dell'associazione;

- la facoltà di attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

19. Consiglio direttivo: regole di convocazione funzionamento e voto

1. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei membri lo ritenga necessario. Le convocazioni del consiglio debbono essere effettuate con le stesse modalità previste per l'assemblea, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.
2. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
3. Il consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'assemblea.
4. Le riunioni del consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono in unica convocazione e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice o, in assenza di entrambi, dal consigliere con la maggiore anzianità associativa.
6. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto dal segretario o, in sua assenza, da uno dei consiglieri apposito verbale. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, conservato nella sede dell'associazione.

20. Presidente e vice-presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il presidente è nominato all'interno del consiglio direttivo.
3. La carica di presidente si perde per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.
4. Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - curare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
 - adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del consiglio direttivo;
 - convocare e presiedere l'assemblea degli associati e il consiglio direttivo;

- nominare un segretario fra i soci dell'associazione.
- 5. All'interno del consiglio direttivo viene eletto altresì un vice-presidente, che ha il compito di sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al consiglio direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.
- 6. Le cariche di presidente e vice-presidente sono incompatibili con altre cariche ricoperte in associazioni di analoga natura o che perseguano medesimi fini.

21. Segretario

1. Il segretario viene nominato dal presidente fra i soci dell'associazione esterni al consiglio direttivo. Egli:
 - svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo;
 - coadiuva il presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione;
 - cura la tenuta dei libri sociali;
 - cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'associazione;
 - sottopone al consiglio direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci;
 - provvede al tesseramento dei nuovi soci e all'aggiornamento del registro relativo;
 - prepara annualmente, in collaborazione con il tesoriere, la documentazione fiscale;
 - provvede a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il tesoriere al materiale pagamento;
 - non gode del diritto di voto all'interno delle adunanze del consiglio direttivo.

22. Tesoriere

1. Il tesoriere viene nominato dal consiglio direttivo fra i suoi membri. Egli:
 - riscuote le quote associative;
 - tiene la cassa dell'associazione;
 - collabora con il segretario per tutte le attività connesse alla contabilità;
 - ha facoltà di operare sul conto corrente dell'associazione.
2. In caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vice-presidente.

23. Organo di controllo

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.
7. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice;
 - f) partecipare alle riunioni dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.
8. Nei casi previsti dall'art.31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
9. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

24. Organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'associazione.

Titolo V - Libri sociali

25. Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Titolo VI – Norme sul patrimonio dell'associazione e sul bilancio d'esercizio

26. Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

27. Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

28. Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Una volta approvato, il bilancio va depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

29. Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale è redatto nei modi e nei casi previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

Titolo VII - Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio

30. Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Titolo VIII - Disposizioni finali

31. Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.